



TRIBUNALE DI LIVORNO
UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 33-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Gianmarco Marinai, Presidente

Dr.ssa Emilia Grassi, Giudice

Dr. Sergio Garofalo, Giudice rel.

Nel procedimento unitario promosso da LIANA BENASSI (C.F.: BNSLNI47C55G687T) e GIULIA PECCHIA (C.F.: PCCGLI78A43G687H), entrambe residenti in Piombino, Via Don Minzoni n. 80, sia in proprio che nella loro qualità di Socie illimitatamente responsabili e legali rappresentanti *pro-tempore* della SOCIETÀ LE CECCHIE DI PECCHIA GIULIA & C. S.N.C., con sede in Piombino, Via Lombroso 30, P.I. 01510730490, rappresentate e difese dell'Avv. Francesco Atzeni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 21.3.2023 LIANA BENASSI e GIULIA PECCHIA hanno chiesto, in via principale, l'apertura della procedura di concordato minore e, in via subordinata, la liquidazione controllata dei propri beni. Dichiarata inammissibile la domanda di concordato minore, le ricorrenti hanno precisato che la domanda di liquidazione controllata riguarda la società LE CECCHIE DI PECCHIA GIULIA & C. S.N.C. e le socie illimitatamente responsabili.

Il ricorso contiene l'illustrazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria, uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché la relazione del gestore della crisi avv. Gianluca Chillo, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.



*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale della società.

2. Ricorrono tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata a carico della società e dei soci illimitatamente responsabili. Deve ritenersi provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), atteso che la società LE CECCHIE DI PECCHIA GIULIA & C. S.N.C., di fatto inattiva dal 2018, ha una esposizione debitoria inferiore a 500.000,00 euro, come verificato dal gestore della crisi mediante l'accesso alle banche dati e le richieste di precisazione dei crediti rivolte ai creditori. Come risulta dalla documentazione depositata e segnatamente dalla relazione del commercialista dott. Andrea Ferretti e dalla relazione del gestore della crisi, nell'ultimo triennio la società non ha svolto attività e non ha ritratto ricavi ed è priva di attivo.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII, se non proprio di insolvenza della società, tenuto conto della dichiarata inesistenza di beni mobili e di beni immobili, della cessazione di ogni attività di impresa e dell'ingente esposizione debitoria, in parte fondata su titoli esecutivi, per oltre 300.000,00 euro.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di gestore della crisi, avv. Gianluca Chillo, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. All'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società consegue l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Liana Benassi e Giulia Pecchia.

5. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare alle debentrici Liana Benassi e Giulia Pecchia per il mantenimento proprio e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).



Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell’apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell’art. 150, richiamato dall’art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell’esecuzione o della cautela l’assunzione delle conseguenti decisioni. Deve, tuttavia, essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente in virtù del richiamo operato dall’art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all’art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione controllata, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies*, secondo comma, L. 3/2012).

E’ confermato, quale liquidatore, il gestore della crisi avv. Gianluca Chillo.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti della SOCIETÀ LE CECCHIE DI PECCHIA GIULIA & C. S.N.C., con sede in Piombino, Via Lombroso 30, P.I. 01510730490 e delle socie illimitatamente responsabili LIANA BENASSI (C.F.: BNSLNI47C55G687T) e GIULIA PECCHIA (C.F.: PCCGLI78A43G687H).

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore l’avv. Gianluca Chillo, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall’elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l’inserimento della sentenza nell’apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti



diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;

- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 13.4.2023

Il Presidente

Dott. Gianmarco Marinai

TRIBUNALE di LIVORNO
E' copia conforme al suo originale

17 APR 2023



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Cecilia VETTORI

